

Scheda 5.1

Natura - Legge dello Stato

Titolo - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

Estremi - Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 54 (Modifiche alla disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne)

Pubblicazione - Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 175 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n. 171

Settore tematico - Agriturismo: ristorazione

Categoria - Pubblica sicurezza

Sintesi del contenuto - L'articolo 54 della Legge 29 luglio 2010, n. 120 stabilisce, per qualsiasi esercizio che somministri bevande alcoliche e superalcoliche, che la somministrazione sia interrotta dalle ore 3 alle ore 6, salvo diversa disposizione del questore motivata da esigenze di sicurezza. Sono escluse dal divieto le notti fra il 31 dicembre e il 1° gennaio e fra il 15 e il 16 agosto. Gli stessi esercizi devono mettere a disposizione della clientela un apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico ed esporre apposite tabelle che descrivano i sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica e le quantità delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza.

Collegamento al testo - Ricerca su www.normattiva.it/ricerca/semplice